



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico del Fiume Po - II Ciclo
<i>Procedimento</i>	Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo n.152/2006
<i>ID Fascicolo</i>	5617
<i>Proponente</i>	Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto Ambientale VIA-VAS n. 5 dell'8 febbraio 2021 - MATTM.I.40599 del 19/04/2021

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 07/05/2021

✓ Resp.Set: Maggiore A.M.
Ufficio: CreSS_05-Set_06
Data: 07/05/2021

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 07/05/2021

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" di recepimento ed attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;

VISTO in particolare l’articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., relativo alla Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTO il comma 4 del citato articolo 12, il quale prevede che l'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

VISTO l’articolo 1 del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1 n. 8 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare cambia la propria denominazione in Ministero della Transizione Ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CreSS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l’incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO l’articolo 6 comma 1 lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA/VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA/VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTA l'istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica per il "Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico del Fiume Po - II Ciclo" (d'ora innanzi PGRA), ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presentata dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (d'ora innanzi Proponente) con nota prot. 7872 del 14 ottobre 2020, acquisita al prot. MATTM-82709 del 15 ottobre 2020 ed al prot. MATTM-84495 del 21 ottobre 2020;

VISTA la nota prot. MATTM-96090 del 20 novembre 2020, trasmessa dalla Divisione V della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (d'ora innanzi Divisione) a tutte le Autorità di Bacino Distrettuali, nella quale è stato comunicato che *“Per i procedimenti non ancora avviati, si rappresenta l'opportunità di consentire che la trasmissione del Rapporto preliminare possa essere svolta dall'Autorità procedente. Tale attività non esclude la previa collaborazione per l'individuazione dei SCA e potrà essere portata a termine dopo l'avvenuta comunicazione circa la procedibilità dell'istanza da parte di questa Direzione”*;

VISTA la nota prot. 7873 del 14 ottobre 2020 inviata dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) al fine di avviare la consultazione sul Rapporto Preliminare Ambientale, acquisita al prot. MATTM-81578 del 14 ottobre 2020 e prot. MATTM-84496 del 21 ottobre 2020;

VISTA la nota prot. MATTM-97797 del 26 novembre 2020, con cui la Divisione ha comunicato la procedibilità dell'istanza suddetta al Proponente ed alla Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA/VAS (d'ora innanzi Commissione) e trasmesso la documentazione utile ai fini della Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;

VISTO che, con suddetta nota, la Divisione della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso la Commissione ed ha comunicato ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90 l'ufficio e il responsabile del procedimento;

PRESO ATTO che il piano presentato è riferibile al comma 2, articolo 6 “Oggetto della disciplina” del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che *“Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della

destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;";

PRESO ATTO della normativa e delle linee guida comunitarie e nazionali in materia di alluvioni;

PRESO ATTO che il PGRA è lo strumento operativo previsto dalla direttiva 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni), recepita a livello nazionale dal decreto legislativo 49/2010 e ss.mm.ii., al fine di ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali;

PRESO ATTO della precedente Valutazione Ambientale Strategica effettuata sul PGRA del Fiume Po, conclusa con decreto ministeriale n. 107 del 29 aprile 2016 di concerto tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo;

PRESO ATTO che l'aggiornamento del PGRA oggetto del presente parere, dovrà essere adottato entro dicembre 2021 e inviato alla CE entro marzo 2022;

PRESO ATTO che nel PGRA II ciclo *"si sono aggiornati e approfonditi i quadri conoscitivi di riferimento già contenuti nel PGRA I ciclo e che nel PGRA II ciclo vengono trattati in modo da migliorare il livello di confidenza delle valutazioni del piano e garantire maggiore pertinenza rispetto alla Direttiva"*;

PRESO ATTO che oggetto del presente parere è la Verifica di Assoggettabilità a VAS dell'aggiornamento della precedente versione del Piano, relativo al II Ciclo e ricade nella fattispecie definita dalla norma quale "modifiche minori" (d.lgs. 152/2006 art. 6 comma 3) dei piani e dei programmi di cui all'articolo 6 al comma 2, per i quali è prevista una Verifica di Assoggettabilità a VAS e che tale Verifica di Assoggettabilità ha la finalità di valutare se tale aggiornamento, con le modifiche introdotte, possa aver effetti significativi sull'ambiente e debba quindi essere sottoposto al processo di VAS nella sua interezza;

CONSIDERATO che il piano comprende i territori di aree protette e Siti Natura 2000;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, considerate dalla Commissione nel corso dell'istruttoria e nella definizione del parere;

ACQUISITO al prot. MATTM-40599 dell'19 aprile 2021, il parere della Commissione, n. 5 del 8 febbraio 2021, costituito da n. 40 (quaranta) pagine, che allegato al presente decreto direttoriale ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che il precedente ciclo del PGRA, di cui l'aggiornamento è oggetto del presente parere, ha svolto il processo di VAS nella sua interezza;

CONSIDERATO che il quadro delle misure previste dal PGRA e quello delle potenziali interazioni – a livello macro-territoriale - fra misure previste dal PGRA e valori ambientali, territoriali e paesaggistici, risulta sostanzialmente analogo a quello già valutato con la VAS 2016 e

nel quale i potenziali conflitti fra obiettivi ambientali ed opere strutturali di difesa sono quelli considerati nella precedente valutazione;

CONSIDERATO che per quanto concerne la valutazione di incidenza, il quadro delle potenziali interferenze a livello territoriale risulta in linea con quanto già valutato nella precedente VAS, con riferimento sia agli obiettivi generali e specifici, sia alle singole aree di potenziale interferenza (per le quali resta ovviamente opportuna la valutazione di incidenza delle singole misure interessate);

CONSIDERATO che dovrà essere previsto un rafforzamento consistente delle attività di monitoraggio ambientale, anche in relazione a specifiche esigenze di integrazione tra la pianificazione di distretto e che tali sinergie saranno formalizzate attraverso accordi di collaborazione con i *partners* storici del Proponente e con tutti quegli enti che in generale sul territorio sono portatori di saperi e competenze;

CONSIDERATO che con il sopra citato parere n. 5 dell'8 febbraio 2021, la Commissione ha accertato e valutato che il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico del Fiume Po – II Ciclo non determina potenziali impatti ambientali significativi aggiuntivi a quelli valutati e in corso di monitoraggio e, pertanto, è escluso dall'assoggettabilità a VAS;

CONSIDERATO che il Piano dovrà integrare i propri contenuti come di seguito indicato e meglio esplicitato nel parere n. 5 dell'8 febbraio 2021:

“1. Provvedere all'aggiornamento del Quadro di riferimento delle Politiche Ambientali e di Sostenibilità Europee e nazionali [...].

2. Sviluppare una migliore integrazione tra la pianificazione di settore [...].

3. Al fine di garantire una più efficace applicazione delle norme e dell'utilizzo delle cartografie presenti nel PAI [...] sarebbe auspicabile che tutta la pianificazione in materia ambientale e del rischio idraulico, venga meglio disciplinata all'interno del PGRA [...].

4. Nelle more del completamento degli interventi strutturali e non strutturali predisporre e definire condizioni transitorie volte a mitigare gli effetti dannosi sul territorio e sui beni esposti con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità.

5. Con riferimento al consumo del suolo, nelle successive fasi di pianificazione, è auspicabile un confronto con i dati più aggiornati riferiti al rapporto ISPRA e con i dati disponibili presso alcune regioni.

6. Con riferimento ai cambiamenti climatici, occorre che il Piano venga integrato attraverso un adeguato confronto con l'evoluzione legata ai cambiamenti climatici [...].”

CONSIDERATO che in merito al sistema di monitoraggio del PGRA 2021, esso dovrà assicurare attività di aggiornamento, integrazione e verifica come meglio rappresentato nel sopra citato parere n. 5 del 8 febbraio 2021, da pagina 39 a pagina 40;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del Procedimento e del Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale dott. Giacomo Meschini, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il “Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico del Fiume Po - II Ciclo”;

DETERMINA

che il "Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico del Fiume Po – II Ciclo" non debba essere sottoposto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica VAS, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, recependo il parere espresso dalla Commissione, qui allegato, composto da n. 40 pagine, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà comunicato al Proponente e pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica. Per i soggetti diversi dal proponente destinatario, i suddetti termini di impugnativa, decorrono dalla pubblicazione dello stesso, sul portale delle valutazioni ambientali.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)